



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr. 3 bis/2020 Registro E.

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento nr. 3 bis/2020 R.E. promosso dal tesserato Sig. **Soresini Simone** a seguito della pubblicazione sul sito federale delle candidature per le cariche elettive della Lombardia avvenuta il 23.10.2020, ricorso del 29.10.2020;

premesso che

- in data 29.10.2020 pervenivano al Tribunale federale della Fibis il ricorso in parola spedito alla Fibis in pari data dal ricorrente;
- il ricorso risulta tempestivo in ragione dei termini stabiliti dalle carte federali e ai sensi dell'art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN/DSA (*"Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa l'impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura Federale" e che "l'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI"*);
- la Giunta nazionale del Coni ha approvato il "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive", il quale prevede che Il Tribunale Federale decida in camera di consiglio entro sette



giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale;

-il Procuratore Federale, per quanto di competenza, ha chiesto, con nota del 29.10.2020, il rigetto / dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

-il ricorso del tesserato Soresini non merita accoglimento in quanto la candidatura risulta presentata, come ammesso dallo stesso ricorrente, per il tramite dell'indirizzo pec di soggetto diverso dall'aspirante candidato. Le norme federali prevedono che la candidatura alle cariche elettive deve essere presentata singolarmente a mezzo PEC presso la Segreteria dell'Organo periferico, almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea, unitamente alle sottoscrizioni. Nulla consente di ritenere che il partecipante alla gara elettorale non debba anche essere titolare della casella pec attraverso la quale viene spedita la candidatura. La regola federale infatti deve essere spiegata secondo una interpretazione rigorosa dal punto di vista formalistico in quanto la registrazione del candidato alla posta certificata deve avvenire con la propria identità così da apparire pertanto con certezza che questa sia nominativa e personale. Diversamente (ammettendosi che la candidatura possa essere spedita attraverso la pec di un terzo) verrebbe meno il principio stesso posto alla base dell'identificazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata con il soggetto intestatario e non potrebbe, neanche, essere garantita la certa volontà del candidato di presentare la propria candidatura e di voler partecipare alla gara elettorale

ritenuto

-che dunque il ricorso non è meritevole di accoglimento;



PQM

Il tribunale federale definitivamente pronunciando rigetta il ricorso in oggetto.

Bologna, 2 novembre 2020

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Simone Bilotta

Avv. Elisa Fabbri